

	REPERTORIO N° ____ del _____	
	REGIONE PUGLIA	
	AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO	
	CONTRATTO	
	relativo alla fornitura, e installazione chiavi in mano di n. 6 sistemi di Vi-	
	deoendoscopia e Sistemi di Videoecoendoscopia per le necessità del	
	“Nuovo Ospedale San Cataldo” di Taranto, comprensiva di servizio di assi-	
	stenza tecnica full risk per 24 mesi di garanzia_ CUP.E54E2200026000;	
	TRA	
	L'AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO, con sede in Taranto al V.le	
	Virgilio n. 31, Partita I.V.A. e Codice Fiscale n° 02026690731, rappresentata	
	dal dr. Vito Gregorio Colacicco, domiciliato per la carica presso la stessa	
	Azienda, che interviene nel presente atto non in nome proprio ma	
	esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda Sanitaria	
	Locale Taranto, nella qualità di Direttore Generale, nominato con	
	Deliberazione di Giunta Regionale n.____ del _____, di seguito	
	denominata per brevità “STAZIONE APPALTANTE”,	
	E	
	L' Impresa _____, con sede in _____, CAP _____, alla Via _____ n.____, Partita	
	I.V.A. _____,C.F. _____, nella persona del Sig. _____, nato a _____ il	
	_____, Codice Fiscale n. _____, in qualità di procuratore, di seguito	
	denominata per brevità “DITTA APPALTATRICE”;	
	PREMESSO CHE	
	a) con deliberazione DG n. 789 del 23/03/2025 è stata indetta procedura	
	aperta di rilievo comunitario, in modalità telematica, per l'affidamento	

	relativo la fornitura e installazione chiavi in mano di n. 6 sistemi di Vi-	
	deoendoscopia e Sistemi di Videoecoendoscopia per il Nuovo Ospedale	
	“San Cataldo” di Taranto – per un importo complessivo dell’appalto pari	
	ad € 3.600.000,00 IVA esclusa, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta	
	economicamente più vantaggiosa;	
	b) il fornitore, giusta deliberazione di aggiudicazione DG n. _____ del	
	_____ è risultato aggiudicatario della procedura di cui al precedente	
	punto e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impe-	
	gnarsi a fornire i beni oggetto del presente contratto ed eseguirlo alle con-	
	dizioni, modalità e termini stabiliti nel medesimo;	
	c) il fornitore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai	
	suoi allegati nonché dal Bando, dal Disciplinare di Gara e dal Capitolato	
	Speciale d’Appalto, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle	
	prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi	
	per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la for-	
	mulazione dell’offerta;	
	d) il fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della	
	stipula del presente contratto che è stata acquisita agli atti d’ufficio;	
	e) il fornitore ha prestato cauzione definitiva a mezzo polizza fideius-	
	soria n. _____ della _____ per un importo complessivo pari ad €	
	_____ per l’intero periodo di validità contrattuale, ai sensi dell’art.	
	106 del d. lgs. n. 36/2023;	
	f) il fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabi-	
	lità civile relativa alle prestazioni oggetto del presente affidamento, n.	
	_____ contratta con la compagnia _____, acquisita in	

	data odierna agli atti d'ufficio.	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	Tra le costituite parti, previa ratifica e conferma della narrativa che pre-	
	cede e che le parti dichiarano parte integrante e sostanziale del presente	
	atto si conviene e si stipula quanto segue:	
	ARTICOLO 1	
	Valore delle premesse e degli allegati	
	1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati	
	nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancor-	
	ché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostan-	
	ziale della disciplina dei rapporti con il fornitore regolati con il presente	
	contratto.	
	ARTICOLO 2	
	Definizione	
	1. Nell'ambito del contratto si intende per:	
	<i>Amministrazione contraente:</i> la Stazione Appaltante – ASL Taranto;	
	<i>Contratto:</i> il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti	
	ivi richiamati;	
	<i>Fornitore:</i> la ditta appaltatrice o il raggruppamento temporaneo di im-	
	prese risultato aggiudicatario.	
	2. Le espressioni riportate negli allegati hanno il significato, per	
	ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne il caso in cui il	
	contesto delle singole clausole dell'appalto disponga diversamente.	
	ARTICOLO 3	
	Norme regolatrici e disciplina applicabile	

1.	L'esecuzione della fornitura e degli eventuali servizi connessi oggetto del presente contratto, sono regolati in via graduata:	
a)	dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il fornitore relativamente alle prestazioni contrattuali;	
b)	dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per l'Amministrazione contraente, di cui il fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante della disciplina del presente atto;	
c)	dalle norme in materia di contratti pubblici di forniture e contabilità delle Aziende del SSR;	
d)	dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, in quanto applicabili.	
2.	Le clausole del Contratto e degli ordinativi di fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.	
	ARTICOLO 4	
	Oggetto	
1.	Oggetto del Contratto è la fornitura di n. 6 sistemi di Videoendoscopia e Sistemi di Videoecoendoscopia, comprensiva di assistenza tecnica full risk, da destinarsi alle Strutture Complesse di Gastroenterologia, Chirurgia Toracica e Pneumologia del Nuovo Ospedale "San Cataldo" di Taranto, da eseguirsi a cura del Fornitore, per l'importo - risultante dall'aggiudicazione - di seguito riportato: € _____.	

	2. Il Contratto definisce la disciplina esecutiva del rapporto tra le parti	
	contraenti, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli ordi-	
	nativi della fornitura, come esattamente individuata in Offerta Economica	
	(Allegato “_”), Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato “_”)e Offerta Tecnica	
	(Allegato “_”) agli atti di gara.	
	3. Con il Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei con-	
	fronti della Amministrazione contraente ad eseguire la fornitura in og-	
	getto, nel rispetto delle caratteristiche e condizioni riferite in Offerta Tec-	
	nica (Allegato “_”) ed in Offerta Economica (Allegato “_”), versate in atti di	
	gara.	
	4. Le prestazioni di cui al Contratto ed ai singoli ordinativi di fornitura	
	non sono affidate al fornitore in esclusiva e, pertanto l’Amministrazione	
	contraente, in caso di inadempienza agli obblighi previsti, nel rispetto della	
	normativa vigente, potrà affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche	
	a soggetti terzi diversi dal medesimo Fornitore.	
	5. L’Amministrazione contraente ha facoltà di richiedere al Fornitore,	
	nel periodo di efficacia del Contratto, l’aumento delle prestazioni contrat-	
	tuali rispetto alle quantità di cui al Disciplinare di Gara ed al Capitolato	
	Speciale d’Appalto, ai sensi, nei limiti e nel rispetto delle condizioni di cui	
	all’art. 120, comma 9 del d. lgs. n. 36/2023.	
	ARTICOLO 5	
	Utilizzazione del Contratto	
	1. L’Amministrazione contraente è tenuta ad utilizzare il Contratto	
	mediante l’emissione di ordinativi di fornitura inviati al Fornitore, nei	
	quali verranno indicate le quantità della fornitura richiesta; il Fornitore	

	dovrà comunicare la ricezione di detti ordinativi di fornitura con le moda-	
	lità di cui al successivo articolo 6.	
	2. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legiti-	
	timità dei soggetti che utilizzano il Contratto; qualora il Fornitore dia ese-	
	cuzione a ordinativi di fornitura emessi da soggetti non legittimati ad uti-	
	lizzare il Contratto, le forniture oggetto di tali ordinativi non verranno con-	
	teggiate nell'ambito dello stesso.	
	3. Qualora l'ordinativo di fornitura non sia completo in ogni sua parte	
	necessaria, lo stesso non sarà efficace ed il Fornitore non sarà tenuto a	
	darne esecuzione.	
	ARTICOLO 6	
	Modalità di esecuzione degli ordinativi di fornitura	
	1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza del	
	Contratto, la richiesta di fornitura effettuata dall'Amministrazione con-	
	traente si perfeziona con la ricezione da parte del Fornitore dei relativi or-	
	dinativi inviati mediante Sistema NSO o altro mezzo elettronico comunque	
	disciplinato dalla normativa vigente o che dovesse entrare in vigore con	
	particolare riferimento a quella applicabile alle Amministrazioni Pubbli-	
	che.	
	2. L'invio degli ordinativi di fornitura in service – solo in casi di ur-	
	genza o mal funzionamento del sistema NSO - dovrà essere effettuato	
	dall'Amministrazione contraente presso il seguente recapito del fornitore:	
	ditta_____ - Ufficio ordini, via_____ città _____ cap._____, tele-	
	fono n. _____, indirizzo mail pec _____ - referente sig._____ codice	
	NSO_____.	

	3. Trovano applicazioni le norme relative la fornitura e consegne dei	
	reagenti e del materiale di consumo così come previsto dal Capitolato Spe-	
	ciale di Appalto.	
	ARTICOLO 7	
	Durata	
	1. Il Contratto ha validità a decorrere dalla data della sua sottoscri-	
	zione ovvero dalla data di eventuale anticipata esecuzione, in base all'art.	
	50, comma 6 del d. lgs. n. 36/2023.	
	2. E' prevista la possibilità di attivare l'opzione di proroga tecnica	
	sulla durata del Contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del d. lgs. n.	
	36/2023. In tal caso il Fornitore è tenuto ad eseguire le prestazioni con-	
	trattuali ai prezzi, patti e condizioni stabilite in Contratto ovvero alle con-	
	dizioni di mercato più favorevoli per l'Amministrazione Contraente, in	
	ogni modo accertate.	
	3. Il Fornitore si impegna, alla scadenza del Contratto, a svolgere	
	un'attività di collaborazione in favore dell'eventuale nuovo soggetto che	
	fosse incaricato di svolgere forniture o attività comunque connesse a	
	quelle oggetto del presente contratto.	
	ARTICOLO 8	
	Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità	
	1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corri-	
	spettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi	
	alla fornitura oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse	
	necessaria per la prestazione della stessa o, comunque, opportuna per un	
	corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi	

	quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per	
	il personale addetto all'esecuzione contrattuale.	
	2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta	
	regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le	
	modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei	
	suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del Contratto e/o dell'ordinativo	
	di fornitura (restando espressamente inteso che, nel caso di difformità re-	
	lative all'ordine, l'Amministrazione contraente potrà risolvere unicamente	
	l'ordinativo di fornitura emesso).	
	3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere con-	
	formi, salva espressa deroga, alle prescrizioni tecniche di cui al Capitolato	
	Speciale d'Appalto (Allegato “_”) ed alle condizioni riferite in Offerta Tec-	
	nica (Allegato “_”). In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare	
	nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e le prescri-	
	zioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere	
	emanate successivamente alla stipula del Contratto.	
	4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare	
	le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successi-	
	vamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del For-	
	nitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrat-	
	tuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di	
	compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione con-	
	traente, assumendosene ogni relativa alea.	
	5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere in-	
	denne l'Amministrazione contraente da tutte le conseguenze derivanti	

	dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.	
	6. Le prestazioni contrattuali da eseguirsi presso il Nuovo Ospedale “San Cataldo” di Taranto, dovranno essere eseguite senza interferire con il normale lavoro delle altre maestranze impegnate sul cantiere del medesimo edificio (ovvero del personale aziendale): le modalità ed i tempi dovranno comunque essere concordati preventivamente con l’Amministrazione contraente e la Direzione Lavori del cantiere.	
	Pertanto, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, presso il Nuovo Ospedale “San Cataldo” di Taranto continueranno ad essere eseguiti e realizzati i lavori necessari al completamento del medesimo da parte del personale debitamente autorizzato (ovvero proseguiranno le normali attività istituzionali); il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.	
	7. Il Fornitore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Amministrazione contraente e/o da terzi autorizzati.	
	8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere alla struttura destinataria della fornitura, nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.	

	9. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione contraente	
	di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche	
	della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli ordinativi	
	di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo	
	svolgimento di tali verifiche.	
	ARTICOLO 9	
	Obbligazioni specifiche del Fornitore	
	1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del	
	Contratto a:	
	a) Assicurare la fornitura oggetto del Contratto impiegando tutte le	
	strutture ed il personale necessario per la relativa realizzazione secondo	
	quanto stabilito nel Contratto, negli allegati, nel Capitolato Speciale d'Ap-	
	palto e, in generale, negli altri atti di gara;	
	b) manlevare e tenere indenne l'Amministrazione contraente dalle	
	pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal	
	malfunzionamento dei beni utilizzati per l'esecuzione del Contratto, ov-	
	vero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;	
	c) rispettare, in quanto applicabili, le norme internazionali ISO 9000	
	per la gestione e l'assicurazione della qualità;	
	d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della	
	relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi com-	
	presi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire	
	all'Amministrazione contraente, per quanto di propria competenza, di mo-	
	nitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel contratto e	
	negli ordinativi di fornitura e, in particolare, ai parametri di qualità	

	predisposti;	
	e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione contraente, per quanto di rispettiva ragione;	
	f) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto e degli ordinativi di fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.	
	2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura oggetto del Contratto in tutti i luoghi che verranno indicati negli ordinativi di fornitura emessi dall'Amministrazione contraente.	
	3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere, in caso di richiesta, alla Amministrazione contraente, in formato cartaceo ed elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione relativa la fornitura.	
	4. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere all'Amministrazione contraente contestualmente la trasmissione delle fatture relative a ciascun ordine di riferimento, a pena di irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti, la documentazione comprovante la prestazione delle forniture oggetto della fatturazione.	
	ARTICOLO 10	
	Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	
	1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti	

	in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché di disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.	
	2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.	
	3. Il Fornitore si obbliga, nei confronti del personale impiegato nei lavori, servizi e forniture, all'applicazione del contratto collettivo maggiormente attinente alle attività svolte, stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, fatti salvi i trattamenti di miglior favore, anche ai sensi di quanto disposto dalla Legge Regionale n. 30 del 21/11/2024 in materia di trattamenti, contratti e controlli.	
	4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla sostituzione.	
	5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai comma precedenti vincolano il fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.	
	6. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti comma del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.	

	ARTICOLO 11	
	Modalità e termini della fornitura, verifica di funzionalità	
	1. Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, il Fornitore	
	si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a porre a disposizione dell'Am-	
	ministrazione contraente le apparecchiature elettromedicali di cui è risul-	
	tato aggiudicatario e ad effettuare le prestazioni con le modalità stabilite	
	nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto gara e negli altri	
	documenti di gara.	
	2. La consegna di ciascun bene si intende comprensiva di ogni onere e	
	spesa, ivi compreso a titolo esemplificativo e non esaustivo, relativi alle at-	
	tività di trasporto, imballaggio, facchinaggio, consegna "al piano", ed even-	
	tualmente rimozione e asporto dell'imballaggio.	
	3. La merce viaggia a rischio e pericolo del fornitore, il quale dovrà,	
	pertanto, adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare che la merce	
	stessa subisca avaria durante il trasporto.	
	4. In ogni caso l'installazione e posa in opera presso il Nuovo Ospedale	
	San Cataldo (ovvero presso altre Strutture utilizzatrici) dovrà avvenire en-	
	tro 30 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di sottoscrizione del con-	
	tratto ovvero dalla data antecedente dell'ordine di fornitura, previ accordi	
	con l'Amministrazione contraente.	
	5. Per le modalità operative di consegna, installazione e collaudo, si	
	rinvia alle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.	
	ARTICOLO 12	
	Corrispettivi e condizioni migliorative	
	1. Il corrispettivo contrattuale dovuto al fornitore	

	dall'Amministrazione contraente in forza degli ordinativi di fornitura ef-	
	fettuati e perfezionati, è quello indicato nell'Offerta Economica di cui all'Al-	
	legato "4".	
	2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi, oltre che della forniture dei beni, anche della prestazione dei servizi connessi all'installazione e posa in opera.	
	3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori di servizi non potranno vantare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione contraente. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al fornitore dall'esecuzione del contratto e dei singoli ordinativi di fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.	
	4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.	
	5. Il fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.	
	ARTICOLO 13	
	Fatturazione e pagamenti	

	1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà ef-	
	fettuato dall'Amministrazione contraente in favore del Fornitore, sulla	
	base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità	
	previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel	
	presente Contratto.	
	2. In particolare, la fatturazione dovrà essere effettuata sulla base dei	
	quantitativi di fornitura in service effettivamente ordinati e regolarmente	
	refertati – o comunque non contestati – in relazione ad ognuna delle voci	
	contemplate nell'Offerta Economica (Allegato “_”) del Fornitore, nei ter-	
	mini e nei modi previsti dalla normativa in materia.	
	3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il CIG asse-	
	gnato alla procedura di gara relativa alla fornitura di cui al Contratto, il ri-	
	ferimento al Contratto, al singolo ordinativo di fornitura cui si riferisce, e	
	dovrà essere intestata e trasmessa all'Amministrazione contraente.	
	4. L'importo delle predette fatture verrà corrisposto secondo la nor-	
	mativa vigente in materia e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla	
	data di ricevimento della fattura, e bonificato sul conto corrente bancario	
	intestato al Fornitore n. _____, presso Banca _____ filiale di	
	_____, A.B.I. _____, C.A.B. _____, espressamente indicato e dedicato dal	
	fornitore per i pagamenti relativi al presente contratto, in base alle dispo-	
	sizioni della legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti.	
	5. Al fine di assolvere gli obblighi di cui alla citata legge n. 136/2010,	
	il Fornitore dichiara che hanno poteri di movimentare il conto corrente in-	
	dicato al punto precedente, i seguenti Sigg.ri:	
	• sig. _____, nato a _____, il _____,	

	C.F. _____, in qualità di _____;	
	• sig. _____, nato a _____, il _____,	
	C.F. _____, in qualità di _____;	
	• sig. _____, nato a _____, il _____,	
	C.F. _____, in qualità di _____;	
	e di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni in-	
	tervenute in relazione ai predetti soggetti.	
	6. In caso di ritardo nel pagamento, sulla somma dovuta si appliche-	
	ranno gli interessi di mora nella misura percentuale pari al saggio d'inte-	
	resse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale eu-	
	ropea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento princi-	
	pale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione.	
	7. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tem-	
	pestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di ac-	
	credito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni	
	venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare ec-	
	cezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai paga-	
	menti già effettuati.	
	8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi com-	
	preso il caso di ritardi nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore	
	potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste in Contratto	
	e nei singoli ordinativi di fornitura, pena la risoluzione del Contratto.	
	ARTICOLO 14	
	Trasparenza	
	1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:	

	a)	dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi
		per la conclusione del Contratto;
	b)	dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispon-
		dere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese
		collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di interme-
		diazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
	c)	si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di
		danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa
		l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso
		assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
	2.	Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichia-
		razioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispet-
		tasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto,
		lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo
		1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente
		tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
	ARTICOLO 15	
	Penali	
	1.	Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministra-
		zione contraente ovvero a cause di forza maggiore o caso fortuito, rispetto
		ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti necessari per l'esecuzione
		dei test oggetto della fornitura in regime di service, e di quanto a corredo
		degli stessi, si applicherà una penale pari all' 1‰ (uno per mille) del cor-
		rispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo
		il risarcimento del maggior danno.

	2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le	
	prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle	
	prescrizioni contenute nel Contratto; in tali casi si applicheranno le penali	
	di cui al precedente comma sino al momento in cui la fornitura riprenderà	
	ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni con-	
	trattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.	
	3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'ap-	
	plicazione della penale di cui al precedente comma 1, verranno contestati	
	per iscritto al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni	
	caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla	
	stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insin-	
	dacabile giudizio dell'Amministrazione contraente ovvero non vi sia stata	
	risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sarà applicata al	
	Fornitore la penale come sopra indicata a decorrere dall'inizio dell'ina-	
	dempimento.	
	4. L'Amministrazione contraente potrà compensare i crediti derivanti	
	dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto	
	al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, in	
	difetto, avvalersi delle cauzioni di cui al successivo articolo od alle even-	
	tuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulte-	
	riore accertamento o procedimento giudiziario.	
	5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo	
	non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbliga-	
	zione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di	
	pagamento della medesima penale.	

	6. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal	
	presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione contraente	
	a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.	
	ARTICOLO 16	
	Cauzione definitiva	
	1. Con la stipula del Contratto ed a garanzia degli obblighi assunti con	
	il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore è te-	
	nuto a costituire - entro lo stesso termine fissato per la trasmissione dei	
	documenti necessari per la stipula del contratto - pena l'applicazione delle	
	penali di cui sopra, una cauzione definitiva in favore dell'Amministrazione	
	contraente, nell'ammontare riveniente dall'applicazione delle disposizioni	
	dell'articolo 106 del d. lgs. n. 36/2023.	
	2. Tale cauzione dovrà essere vincolata per tutta la durata del con-	
	tratto, costituita in una delle forme stabilite dalla l. n. 348/1982 e preve-	
	dere la copertura ed estensione anche per gli eventuali ulteriori ordinativi	
	di fornitura effettuati dall'Amministrazione contraente, rispetto al quanti-	
	tativo contrattualmente stabilito.	
	3. Tale cauzione definitiva potrà, quindi, essere prestata:	
	- in contanti, con assegno circolare o in titoli di Stato;	
	- mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa alle se-	
	guenti necessarie condizioni:	
	▪ prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richie-	
	sta", obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta dell'Amministra-	
	zione contraente, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche	
	in caso d'opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi	

	causa;	
	▪ prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva	
	escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944,	
	comma 2 cod. civ.;	
	▪ avere copertura anche per il recupero delle penali contrattuali.	
	4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del de-	
	bito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempi-	
	mento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli	
	effetti dell'art. 1938 cod. civ., in relazione all'esecuzione dei singoli ordina-	
	tivi di fornitura ricevuti e per i relativi quantitativi.	
	5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi spe-	
	cifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'ap-	
	plicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Ammini-	
	strazione contraente, fermo restando quanto previsto nel precedente arti-	
	colo 15, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla	
	fideiussione per l'applicazione delle penali.	
	6. La garanzia prestata opera nei confronti dell'Amministrazione con-	
	traente a far data dalla ricezione dei relativi ordinativi di fornitura e nei	
	limiti degli importi negli stessi previsti.	
	7. La garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti	
	dell'Amministrazione contraente, per quanto di ragione, verso il fornitore,	
	a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.	
	8. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo pre-	
	vio consenso espresso in forma scritta dall'Amministrazione contraente.	
	9. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per	

	effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore	
	dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (giorni) giorni dal ri-	
	cevimiento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Amministrazione	
	contraente.	
	10. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente ar-	
	ticolo l'Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto il ri-	
	spettivo ordinativo di fornitura ed inoltrare l'ordinativo di acquisto nei	
	confronti della ditta seconda classificata ed addebitando al Fornitore il	
	maggior costo sostenuto.	
	ARTICOLO 17	
	Proprietà dei prodotti	
	Con riferimento all'ordine di fornitura dei test in service, l'Amministra-	
	zione contraente acquisisce la proprietà dei prodotti a partire dalla data di	
	consegna e accettazione; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e	
	danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Am-	
	ministrazione contraente, sono a carico del fornitore, salva la responsabi-	
	lità dell'Amministrazione contraente se le perdite, furti e danni sono ad	
	essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.	
	ARTICOLO 18	
	Riservatezza	
	1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informa-	
	zioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elabo-	
	razione dati, di cui venga in possesso e/o, comunque, a conoscenza, di non	
	divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di uti-	
	lizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente	

	necessari per l'esecuzione del Contratto.	
2.	L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.	
3.	Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.	
4.	In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione contraente, ha facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, il Contratto ed i singoli ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.	
5.	Il Fornitore potrà menzionare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione alla Amministrazione contraente delle modalità e dei contenuti di detta menzione.	
6.	Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal GPDR n. 2016/679 e relative norme di attuazione in materia di riservatezza.	
	ARTICOLO 19	
	Risoluzione	
1.	Ferma restando l'applicazione delle cause generali di risoluzione dei contratti disciplinate e previste dall'art. 122 del d. lgs. n. 36/2023 e delle altre cause espressamente previste nel presente Contratto, l'Amministrazione contraente potrà risolvere, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.,	

	previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo pec, i singoli or-	
	dinativi di fornitura già emessi nel caso di mancato adempimento delle	
	prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme	
	vigenti e secondo le condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute	
	nel Contratto, nei suoi Allegati e negli atti di gara.	
	2. In caso di reiterati e gravi inadempimenti di cui al comma 1, ed in	
	particolare in caso di reiterati ritardi ed inadempienze relative alla qualità	
	dei prodotti da parte del Fornitore, l'Amministrazione contraente ha fa-	
	coltà di risolvere il Contratto.	
	3. In ogni caso, l'Amministrazione contraente si riserva il diritto, senza	
	onere alcuno ed in qualunque momento, di risolvere anticipatamente il	
	Contratto, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative	
	non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, nonché nei seguenti	
	casi:	
	a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichia-	
	razioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui	
	alle premesse;	
	b) qualora risultino positivi gli accertamenti antimafia eseguiti presso	
	la Prefettura competente dall'Amministrazione contraente nei confronti	
	del Fornitore;	
	c) nel caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente	
	escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della rela-	
	tiva richiesta da parte dell'Amministrazione contraente;	
	d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto,	
	ai sensi del successivo articolo 21;	

	e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione contraente;	
	f) violazione del divieto di cessione del Contratto;	
	g) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e quanto offerto in sede di gara;	
	h) qualora presso l'Azienda nel corso della durata dell'Ordinativo di Fornitura, intervengano variazioni ai protocolli di utilizzo.	
	4. In tutti i casi di risoluzione di cui ai commi precedenti – ad eccezione dell'ipotesi di cui alla lett. h) -, l'Amministrazione contraente ha diritto ad escutere definitivamente ed interamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.	
	ARTICOLO 20	
	Recesso	
	1. L'Amministrazione contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con pec nei casi di:	
	a) mutamenti di carattere organizzativo, quali - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo – accorpamento, soppressione o trasferimento di uffici;	
	b) giusta causa;	
	2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:	

I)	il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge	
	fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concor-	
	suali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione ami-	
	chevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i credi-	
	tori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, cu-	
	stode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o	
	venga incaricato della gestione degli affari del fornitore;	
II)	la perdita, da parte del Fornitore, dei requisiti minimi richiesti	
	per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di	
	quelli previsti dal Bando e dal Disciplinare di Gara relativi alla procedura	
	attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;	
III)	la condanna di taluno dei componenti dell'organo di ammini-	
	strazione o dell'amministratore delegato o del direttore generale o del re-	
	sponsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per de-	
	litti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica	
	o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla nor-	
	mativa antimafia;	
IV)	ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fidu-	
	cia sottostante il presente Contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo.	
3.	Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le	
	prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti	
	danno alcuno per l'Amministrazione contraente.	
4.	In caso di recesso dell'Amministrazione contraente, il Fornitore ha	
	diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a	
	regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali	

	rinunciando espressamente, sin d'ora, a qualsiasi ulteriore eventuale pre-	
	tesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo	
	e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo	
	1671 cod. civ.	
	ARTICOLO 21	
	Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa	
	1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o	
	danni – che non siano cagionati con dolo o colpa grave ovvero riferibili a	
	caso fortuito ovvero forza maggiore - eventualmente subiti da parte di per-	
	sone, tanto dipendenti del Fornitore quanto dell'Amministrazione con-	
	traente e/o di terzi, causati dai beni oggetto del presente Contratto e dei	
	relativi ordinativi di fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negli-	
	genze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni con-	
	trattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.	
	2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere	
	in possesso di una polizza assicurativa a beneficio anche dell'Amministra-	
	zione contraente e dei terzi, valida per l'intera durata del presente Con-	
	tratto e di ogni ordinativo di fornitura, a copertura del rischio da respon-	
	sabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le	
	attività di cui al Contratto ed ai singoli ordinativi di fornitura, con un mas-	
	simale di almeno € 2.000.000,00 a sinistro. In particolare, detta polizza	
	tiene indenne l'Amministrazione contraente, ivi compresi i propri dipen-	
	denti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa	
	arrecare all'Amministrazione contraente, ai loro dipendenti e collabora-	
	tori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente	

	Contratto e relativi singoli ordinativi di fornitura. Resta inteso che l'esi-	
	stenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al	
	presente articolo - ed i cui estremi sono riportati in premessa - è condi-	
	zione essenziale per l'Amministrazione contraente, pertanto, qualora il	
	Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura	
	assicurativa di cui trattasi, il Contratto ed ogni singolo ordinativo di forn-	
	itura si risolveranno di diritto con conseguente ritenzione della cauzione	
	prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del mag-	
	gior danno subito.	
	ARTICOLO 22	
	Subappalto	
	1. Il Fornitore potrà avvalersi del subappalto esclusivamente per	
	l'esecuzione, in tutto o in parte, delle seguenti prestazioni contrattuali,	
	qualora necessarie: _____.	
	2. A tal fine, si avvarrà dei soggetti di seguito indicati:	

	corrispondenti alle imprese individuate in sede di offerta quali subap-	
	paltatrici.	
	3. Il Fornitore si impegna a depositare presso la sede dell'Amministra-	
	zione contraente almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione	
	delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di su-	
	bappalto. Con il deposito del citato contratto il Fornitore deve trasmettere,	

	altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore	
	dei requisiti soggettivi previsti dalla documentazione di gara nonché la	
	certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente	
	normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di	
	mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto,	
	l'Amministrazione contraente avrà facoltà di risolvere il presente Con-	
	tratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.	
	4. Il Fornitore dichiara di aver accertato che non sussistono nei con-	
	fronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della l. n.	
	575/1965 e successive modificazioni.	
	5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed	
	agli oneri del Fornitore, il quale rimane responsabile in via esclusiva, nei	
	confronti della Amministrazione contraente, per quanto di rispettiva ra-	
	gione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappal-	
	tata, come pure rimane esclusivo responsabile nei confronti dei subappal-	
	tatori e dei terzi affidatari. Pertanto, il medesimo, con il presente atto as-	
	sume ogni responsabilità, civile e penale, in relazione ai danni che doves-	
	sero derivare all'Amministrazione contraente o a terzi per fatti comunque	
	imputabili ai soggetti cui sono state affidate le attività connesse con la for-	
	nitura oggetto del presente Contratto.	
	6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministra-	
	zione contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili	
	al subappaltatore o ai suoi ausiliari.	
	7. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di	
	subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati	

	dall'Amministrazione contraente inadempimenti dell'impresa subappalta-	
	trice; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte	
	dell'Amministrazione contraente né al differimento dei termini di esecu-	
	zione del Contratto.	
	8. Il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione Con-	
	traente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato	
	nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da	
	essa corrisposte al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di ga-	
	ranzia effettuate. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate	
	del subappaltatore entro il predetto termine, l'Amministrazione con-	
	traente sospenderà il successivo pagamento.	
	9. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di	
	ulteriore subappalto.	
	10. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui	
	ai precedenti commi, l'Amministrazione contraente avrà facoltà di risol-	
	vere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.	
	11. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Con-	
	tratto, i requisiti richiesti dal Bando e dal Disciplinare di Gara.	
	ARTICOLO 23	
	Divieto di cessione del contratto	
	1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il	
	Contratto ed i singoli ordinativi di fornitura, a pena di nullità delle cessioni	
	stesse.	
	2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di	
	cui al precedente comma, l'Amministrazione contraente ha facoltà di	

	dichiarare risolti i singoli ordinativi di fornitura.	
	3. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 120 del	
	d. lgs. n. 36/2023.	
	ARTICOLO 24	
	Divieto di cessione dei crediti a terzi	
	E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della forn-	
	tura senza specifica autorizzazione da parte dell'Azienda Contraente debi-	
	trice, comunque ed in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dall'art.	
	120, comma 12 del d. lgs. n. 36/2023.	
	ARTICOLO 25	
	Brevetti industriali e diritti d'autore	
	1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di di-	
	spositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino	
	diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.	
	2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione con-	
	traente un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sul pro-	
	dotto acquistato, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni l'Am-	
	ministrazione contraente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri con-	
	seguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico	
	dell'Amministrazione contraente.	
	3. L'Amministrazione contraente si impegna ad informare pronta-	
	mente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma;	
	in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce all'Amministrazione con-	
	traente la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al	
	difensore scelto dal Fornitore.	

	ARTICOLO 26	
	Responsabile della fornitura	
	1. Il Fornitore, all'atto della stipula del Contratto, si obbliga a nominare entro 30 giorni dalla data dello stesso, un Responsabile della fornitura che sarà il referente responsabile nei confronti dell'Amministrazione contraente che, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore durante l'esecuzione del Contratto.	
	2. Resta inteso che l'Amministrazione contraente provvederà a nominare il proprio Direttore Esecuzione Contratto.	
	3. Alla data di stipula del Contratto il Fornitore dovrà inoltre rendere noto il nominativo, il numero di telefono e l'indirizzo di e-mail del Responsabile della fornitura.	
	ARTICOLO 27	
	Evoluzione tecnica	
	Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente l'Amministrazione contraente sulla evoluzione tecnica dei prodotti oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture oggetto del medesimo.	
	ARTICOLO 28	
	Foro competente	
	Tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione contraente derivanti dall'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, saranno di competenza e demandate in via esclusiva alla giurisdizione ordinaria del Foro di riferimento.	
	ARTICOLO 29	

	Trattamento dei dati, consenso al trattamento	
1.	Ai sensi di quanto previsto dal GDPR 2016/679 in tema di tratta-	
	mento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e	
	reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del Contratto e della	
	esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura, circa le modalità e le finalità	
	dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione	
	del Contratto medesimo.	
2.	Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati perso-	
	nali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esone-	
	randosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali	
	di compilazione ovvero per errori derivanti da inesatta imputazione dei	
	dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.	
3.	L'Amministrazione contraente esegue i trattamenti dei dati neces-	
	sari alla esecuzione del contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in ot-	
	temperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al	
	monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dell'Amministrazione	
	contraente. In ogni caso l'Amministrazione contraente, dando esecuzione	
	al Contratto con l'emissione dell'ordinativo di fornitura o con altre moda-	
	lità, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da	
	parte del Fornitore dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e	
	monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto e dei sin-	
	goli ordinativi di fornitura, in particolare, per quanto riguarda il monito-	
	raggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché l'analisi degli	
	ulteriori risparmi di spesa ottenibili. I dati saranno trasmessi anche per via	
	telefonica e/o telematica dal Fornitore all'Amministrazione contraente nel	

	rispetto delle disposizioni di cui al GDPR citato e delle altre normative in	
	vigore.	
	4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza,	
	liceità e trasparenza nonché nel rispetto delle misure di sicurezza.	
	5. Con la sottoscrizione del Contratto, le parti dichiarano di essersi re-	
	ciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste	
	dall'art. 10 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai no-	
	minativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di	
	esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art. 9 del d. lgs. n. 196/03.	
	ARTICOLO 30	
	Oneri fiscali e spese contrattuali	
	1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese	
	contrattuali relative al contratto ed agli ordinativi di fornitura ivi incluse,	
	a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate,	
	tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'Am-	
	ministrazione contraente per espressa previsione di legge.	
	2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate	
	nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta	
	sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di ri-	
	valsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, all'appalto dovrà	
	essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo	
	40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.	
	ARTICOLO 31	
	Clausola finale	
	Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà	

	negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le	
	relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi	
	di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, co-	
	munque, qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e	
	non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l'eventuale in-	
	validità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto e/o dei singoli or-	
	dinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi	
	atti nel loro complesso.	
	Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto	
	o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte dell'Ammi-	
	nistrazione contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti	
	loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far comun-	
	que valere nei limiti della prescrizione.	
	Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rap-	
	porto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli	
	eventuali accordi operativi attuativi o integrativi quali, ad esempio gli or-	
	dinativi di fornitura; in caso di contrasto le previsioni del presente Con-	
	tratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa	
	espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.	
	_____, __/__/____	
	L'AMMINISTRAZIONE	IL FORNITORE
	CONTRAENTE	

	Il sottoscritto _____, quale _____ del Fornitore,	

	dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clau-	
	sole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli	
	effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare	
	tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente conside-	
	rato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare di-	
	chiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elen-	
	cate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Og-	
	getto), Articolo 5 (Utilizzazione del contratto), Articolo 7 (Durata), Articolo	
	8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 9	
	(Obbligazioni specifiche del fornitore), Articolo 11 (Modalità e termini	
	della fornitura, verifica di funzionalità), Articolo 12 (Corrispettivi e condi-	
	zioni migliorative), Articolo 13 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 15	
	(Penali), Articolo 16 (Cauzione definitiva), Articolo 18 (Riservatezza), Ar-	
	ticolo 19 (Risoluzione), Articolo 20 (Recesso), Articolo 21 (Danni, respon-	
	sabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 22 (Subappalto), Articolo 23	
	(Divieto di cessione del contratto), Articolo 24 (Divieto di cessione dei cre-	
	diti) Articolo 25 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 26 (Re-	
	sponsabile della fornitura), Articolo 28 (Foro competente), Articolo 29	
	(Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 31 (Clausola fi-	
	nale).	
	_____, __/__/____	
	IL FORNITORE	
